

18970-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLA MENICHETTI

- Presidente -

Sent. n. sez. 408/2021

EUGENIA SERRAO

LOGENIA SERRAO

CC - 02/03/2021 R.G.N. 2476/2021

MAURA NARDIN ALDO ESPOSITO

UGO BELLINI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

- 1.Il Tribunale di Cagliari con la ordinanza impugnata rigettava in sede di appello cautelare la impugnazione proposta da (omissis) avverso il provvedimento del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la richiesta di modifica della misura cautelare della custodia cautelare in carcere in misura domiciliare in ragione del tempo trascorso, del comportamento resipiscente del ricorrente, del fatto di avere questo ottenuto l'applicazione della pena su richiesta e di avere ottenuto la disponibilità ad essere accolto, agli arresti domiciliari, presso una cooperativa di lavoro che avrebbe agevolato il suo reinserimento nella società.
- 2. Il Tribunale del riesame riteneva la persistenza del pericolo di recidivazione criminosa evidenziando che in ragione del carico di stupefacente trasportato doveva presumersi il suo collegamento con un contesto criminoso più ampio e articolato a dispetto della condizione di apparente incensuratezza, che pertanto l'azione criminosa doveva ritenersi tutt'altro che occasionale, che il tempo trascorso dall'adozione della misura non era significativo o comunque rilevante ai fini dell'affievolimento delle esigenze cautelari e che neppure l'inserimento in una struttura di lavoro esterno avrebbe consentito di preservare il pericolo di recidivanza, laddove la spinta criminale non avrebbe potuto essere soffocata con misura sottoposta all'autocontrollo del cautelato e che il minore controllo, proprio di misure domiciliari, non avrebbe consentito di contenere il pericolo che il si ponesse in collegamento con gli stessi soggetti, esterni alla struttura, dediti al narcotraffico.
- 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del (omissis) denunciando difetto di motivazione in relazione alla mancata esplorazione, e conseguentemente, alla omessa indicazione, delle concrete e attuali esigenze di recidivazione criminosa, attesa la incensuratezza del prevenuto e il lungo tempo di sottoposizione a misura custodiale, tenuto conto dell'apparenza e dell'astrattezza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla riconosciuta inidoneità contenitiva di misura domiciliare presso comunità, da quindici anni impegnata nella esecuzione penale esterna, con esperienza nel trattamento di soggetti come il (omissis) e dotata di strumenti di controllo e di vigilanza. Sotto questo profilo denunciava l'assoluta apoditticità della trama argomentativa del giudice dell'appello cautelare in punto di inadeguatezza di misure coercitive diverse dalla custodia in carcere.

gill

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.

Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, 16 gennaio 2014, Kazarian).

2. Nel caso in specie corretto è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p.

Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso). Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza come medio tempore sia intervenuta pronuncia di condanna a pena detentiva superiore a cinque anni di reclusione dato che, considerato unitariamente alla gravità del fatto reato e alla personalità del prevenuto, hammo determinato il mantenimento della misura di massimo rigore stante il pericolo di reiterazione di analoghi reati.

3. Il giudice dell'appello cautelare, oltre ad evidenziare l'assenza di sopravvenienze idonee a giustificare una modifica della cautela in senso favorevole al richiedente, rappresentava le ragioni per cui riconosceva l'attualità e la concretezza del pericolo di recidivazione, replicando alla

1

fur

difesa del ricorrente che poneva in luce il carattere episodico del delitto asseritamente necessitato da contingenti esigenze personali e familiari.

- 3.1 In particolare la corte territoriale ha posto l'accento, con costrutto argomentativo integro e logicamente aderente alle risultanze del procedimento, che il (omissis) aveva operato con professionalità e con organizzazione di mezzi non comuni, evidenziando contatti con ambienti criminali di rilievo nel settore del narcotraffico. Questi aveva gestito il trasporto di oltre due chilogrammi di cocaina di ottima qualità, quantitativo inusuale per una figura marginale di "corriere" inconsapevole e privo di mezzi, ma che, al contrario, ne tratteggiavano, a dispetto dello stato di incensuratezza, lo spessore criminale e i collegamenti, certamente non episodici, con gli organizzatori dell'illecito trasporto.
- 3.2 Del tutto coerentemente pertanto il giudice del riesame ha evidenziato che una misura diversa da quella custodiale potrebbe consentire al ^(omissis) di approfittare dei margini di libertà connaturati alla misura meno afflittiva e di tornare in contatto con i trafficanti cui era collegato.
- 4. Orbene a fronte di tale motivazione, che affronta in maniera specifica il tema della attualizzazione del pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie da parte del (omissis) il ricorso da questo proposto omette totalmente di confrontarsi, limitandosi ad una riedizione dei motivi sottoposti al giudice di appello, le cui argomentazioni motivazionali appaiono al contrario del tutto coerenti sotto il profilo logico giuridico e orientate ad escludere, anche nella attualità, la adeguatezza di misura diversa da quella custodiale. Il ricorso va pertanto rigettato. Seguono da dispositivo i provvedimenti conseguenti.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod.proc.pen.

Così deciso in Roma, il 2 Marzo 2021.

Il Consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ugo Bellini

Donissaay

..IL FUNZIONA/PIG/GIUDIZIA/PO:

Il Presidente Carla Menichet